

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 868)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COLONI e REBULLA

(V. Stampato Camera n. 1541)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984

Irasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1984

Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispon-

denti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.

Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.